Statuto dell'Associazione
Comitato del Carnevale Storico di Verrès
Comitè du Carnaval Historique de Verrès

Articolo 1 – <u>DENOMINAZIONE</u>
E' costituita nel rispetto del codice civile un'Associazione denominata:
"Comitato del Carnevale Storico di Verrès / Comitè du Carnaval Historique de Verrès".

Articolo 2 – <u>SEDE</u>
L'Associazione ha sede legale a Verrès (AO), in Piazza Europa n. 1, la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 - <u>SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE</u>
L'Associazione, non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica ed apartitica; tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a criteri di democraticità e principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle leggi vigenti.
L'Associazione, costituita a tempo indeterminato ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca; si propone attraverso tutte le attività utili, a:

- promuovere, organizzare e suscitare interesse sulla conoscenza della storia dell'illustre Casata degli Challant, mediante l'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni e pubblicazioni, a Verrès, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e in ogni altro ambito territoriale che riterrà opportuno;
- organizzare annualmente nel periodo del Carnevale, il carosello storico, manifestazione esistente e di consolidata tradizione popolare.

Articolo 4 - <u>I SOCI</u>
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
Soci onorari:

- coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione;
- coloro che hanno rivestito i ruoli dei personaggi principali "Catherine de Challand e Pierre d'Introd";
- coloro che sono stati membri dell'Associazione e che hanno maturato un'anzianità pari ad almeno 30 anni.

Soci effettivi:

- coloro che partecipano alle manifestazioni storiche in costume e coloro che aderendo all'Associazione versano una quota annuale dell'importo fissato dal Comitato Organizzatore. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Il numero dei soci effettivi è illimitato.
- I soci effettivi facenti parte del gruppo storico, sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento dell'iscrizione, entro e non oltre la data stabilita dal Comitato Organizzatore, ovvero alla

chiusura ed approvazione del bilancio consuntivo, che deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.
- L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi aderenti all'Associazione devono essere maggiorenni e:
- hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto;
- non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa autorizzazione scritta del Presidente;
- hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 6 - DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale ed educazione, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato Direttivo.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 oppure nel caso in cui abbia tenuto un comportamento scorretto verso l'Associazione o suoi soci e/o abbia arrecato loro danno morale e/o materiale, a quest'ultimo sarà vietato il rientro nell'Associazione.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo; potrà essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Organizzativo e il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo, è organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci effettivi; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso affisso nella bacheca c/o la sede del Comitato, e nei locali pubblici di Verrès, almeno 10 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'orario, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Comitato Organizzativo, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura e che sono in regola con il tesseramento come definito dall'art. 4;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio, il consuntivo, il preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore; è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione ed ivi consultabile.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.
- scioglie l'Associazione secondo quanto convenuto al successivo articolo 19.

Articolo 10 - <u>IL COMITATO ORGANIZZATIVO</u>

Il Comitato organizzativo è composto da membri nominati in parte dall'Assemblea, a scrutinio segreto, ed in parte designati dall'Amministrazione Comunale di Verrès.
Il Comitato Organizzativo è composto da un numero di persone varianti da un minimo di 19 ad un massimo di 30, elette dall'Assemblea; l'Assemblea, potrà in ogni caso modificare i limiti minimi e massimi in caso di necessità e in ogni caso quanto lo riterrà opportuno.
A questi componenti si aggiungono due rappresentanti del Comune di Verrès, designati dal Consiglio Comunale, i quali hanno a tutti gli effetti diritto di voto deliberativo.
Il Comitato Organizzativo dura in carica Tre anni.
Il Comitato Organizzativo cura la realizzazione del programma approvato dall'Assemblea, studia ed elabora il programma da sottoporre al giudizio dell'Assemblea per l'anno successivo, cura e promuove la realizzazione di manifestazioni, incontri ecc. che si inquadrino nell'ambito degli scopi dell'Associazione.
Il Comitato Organizzatore redige il Regolamento dei soci effettivi partecipanti al corteo storico
Il comitato Organizzativo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri del Comitato Organizzativo non possono effettuare acquisti e neppure ordinare l'esecuzione di opere di alcun genere senza preventiva deliberazione.
Quest'ultima norma non si applica al Presidente in caso di comprovata urgenza.
Il Comitato Organizzativo delibera la liquidazione delle spese inerenti le varie manifestazioni e ne ordina il pagamento.
Il Comitato Organizzativo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Responsabile del Gruppo Storico, due Consiglieri e il Segretario, che nel loro complesso costituiscono il Comitato Direttivo.
Il Comitato Organizzativo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta del Comitato Direttivo. Può anche essere convocato dietro richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Comitato Organizzativo fissa annualmente l'importo della quota annuale associativa, in sede di stesura del bilancio.
Il Comitato Organizzativo ratifica l'esclusione dei soci e le dimissioni.

Articolo 11 – <u>IL COMITATO DIRETTIVO</u>

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- esclude i soci che hanno accumulato tre assenze ingiustificate, salva successiva ratifica del Comitato Organizzativo ai sensi dell'art.7 del presente statuto;

- designa le persone che, di anno in anno, in occasione delle manifestazioni del “Carnevale Storico” dovranno ricoprire i ruoli principali: “Catherine de Challand e Pierre d’Introd”.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta del Comitato Direttivo, dietro richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando sono presenti almeno quattro componenti.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE
Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione e come tale firma la corrispondenza e gli atti che comportino impegni giuridici e rappresenta l’Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- presiede le riunioni del Comitato Organizzativo e del Comitato Direttivo;
- convoca l'assemblea dei soci, il Comitato Direttivo e il Comitato Organizzativo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- adotta i provvedimenti d’urgenza nell’interesse dell’Associazione;
- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
-

Articolo 13 – VOTAZIONI
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale; per essere eletti, i soci devono avere maturato un’anzianità di almeno due anni.

Articolo 14 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da beni mobili;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da enti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità.

Articolo 15 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché Fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea dei soci con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio consuntivo è depositato e consultabile presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato, previa richiesta.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto; viene depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato previa richiesta.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

I Sindaci o Revisori dei Conti, in numero di Tre, durano in carica Tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi devono presentare annualmente all'Assemblea Generale la loro relazione sull'andamento della gestione amministrativa e sul bilancio. Possono partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali ed hanno diritto di avere chiarimenti dagli Amministratori; non possono far parte del Comitato Direttivo ma devono far parte del Comitato Organizzativo.

Articolo 17 – SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

L'Associazione avrà un proprio tesoriere; il Presidente potrà anche regolamentarne le mansioni e le funzioni, con apposita delega.

Articolo 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione in prima convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina, con il Regolamento interno e con la Legge vigente.

Articolo 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori i quali hanno il compito di destinare il patrimonio dell'Associazione al Comune di Verrès affinché li custodisca per la durata di un quinquennio, per poterli devolvere ad altra Associazione con finalità analoga alla presente che dovesse sorgere in tale periodo.

Trascorso il quinquennio senza che tale eventualità si sia verificata, i beni suddetti potranno essere alienati ed il ricavato dovrà essere impiegato in opere assistenziali.

Articolo 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.